

Vincenzo Franceschelli \*

## Sul diritto del turismo. Alla ricerca di principi generali

*On tourism law. In search of general principles* §

In un precedente articolo pubblicato su questa Rivista<sup>1</sup>, ho cercato di dare una definizione di “diritto del turismo”. Con questo (breve) saggio mi propongo di dare inizio ad una ricerca di principi generali (ricerca che potremmo chiamare *the Quest*). Il saggio è strutturato in quattordici punti che spero stimolino gli studiosi di diritto del turismo ad aprire un dibattito, o comunque, a riflettere su questi temi.

1. *Primo*. Innanzitutto, nella ricerca di principi generali, dobbiamo fissare un limite o una cornice temporanea.

A mio parere, non possiamo parlare di diritto del turismo fino dopo l’ascesa del c.d. “turismo di massa”, dopo la seconda guerra mondiale. È in questa stagione che, quello che diventerà il diritto del turismo, inizia a raccogliere le deboli tracce del passato, le ricrea e le sviluppa.

Pertanto, la ricerca di principi generali dovrebbe essere limitata all’evoluzione del diritto del turismo dal XX secolo agli ultimi decenni.

---

[Doi 10.3280/DT2023-038001](https://doi.org/10.3280/DT2023-038001)

\* Già Professore ordinario di Diritto privato nell’Università di Milano-Bicocca – lexfran@tin.it.

§ Il presente contributo è stato sottoposto a doppio referaggio anonimo – *This article has been submitted to double blind peer review.*

<sup>1</sup> *Sul diritto del turismo*, in questa *Rivista*, 29/2020, 7.

Rivista italiana di Diritto del turismo, 38/2023 – ISSN 2039-9022 ISSNc 2039-9391

Copyright © FrancoAngeli.

E' vietata la Riproduzione dell'opera e la sua messa a disposizione di terzi,  
sia in forma gratuita sia a pagamento.

Il documento può essere concesso in licenza individuale o istituzionale.

(Salva, naturalmente, la ricerca delle radici storiche. Ed è banale – o se si preferisce, indiscusso – affermare che il turismo e il diritto del turismo sono collegati).

2. *Secondo*. Dobbiamo distinguere tra viaggio e turismo. Tra viaggiatori e turisti. È ovvio che tutti i turisti sono viaggiatori, ma non tutti i viaggiatori sono turisti.

Un turista e un viaggiatore possono essere seduti uno vicino all'altro nello stesso aereo, ma la “causa” del loro viaggio è diversa.

Certo so bene che numerosi studiosi tendono a non seguire la distinzione tra viaggio e turismo, soprattutto negli Stati Uniti e in Canada. Probabilmente perché gli americani sono un popolo nomade (un po' meno i canadesi), mentre noi europei, al contrario, siamo stanziali, e viaggiamo solo se dobbiamo, o perché ci fa piacere farlo.

3. *Terzo*. Se non distinguiamo tra viaggio e turismo, tra viaggiatori e turisti, il diritto del turismo finirà con il perdere la sua individualità (quella che siamo cercando) per divenire parte di altre discipline, come il diritto dei trasporti o il diritto della navigazione (discipline che hanno più antica tradizione). In altre parole, il diritto del turismo sarà considerato un ramo (minore) del diritto dei trasporti o il diritto della navigazione. E questo ci porterà al punto 5.

4. *Quarto* (come sottosezione dei punti 2 e 3). C'è “qualcosa” che distingue un viaggiatore da un turista. Questo qualcosa, questo *quid pluris* è il nucleo della nostra ricerca. Questa (fondamentale) distinzione, di fatto, determina una diversa interpretazione dei principi di ermeneutica del diritto dei contratti (i contratti turistici) e della responsabilità civile (il danno da vacanza rovinata) e quindi allo stesso diritto del turismo.

5. *Quinto*. Sono convinto (ma potrei sbagliarmi) che il diritto del turismo sia inevitabilmente multidisciplinare. Ciò significa che i principi generali (al momento “mitici” in quanto oggetto della nostra ricerca) sono influenzati – tra l'altro – dal diritto privato, dal diritto pubblico e dal diritto amministrativo. E sono inoltre convinto che il diritto privato (diritto civile, come diciamo nel continente e in America Latina) abbia sviluppato una crescente rilevanza nel diritto del turismo (vedi il punto 12).

6. *Sesto*. Credo (fermamente) che il diritto del turismo, nel suo approccio nazionale, sia inevitabilmente e strutturalmente collegato, come è collegato, al principio di territorialità (che è tipico del diritto). Ma sono anche convinto che il diritto del turismo, come lo stesso Turismo, abbia una vocazione internazionale. Ciò significa che il diritto del turismo è influenzato dalle convenzioni internazionali, dalla *soft law* del UNWTO e, per quanto riguarda noi europei, dal diritto dell'Unione europea.

7. *Settimo*. I turisti sono consumatori. Ciò significa che il diritto del turismo è influenzato, e influenza, il Diritto dei Consumatori e viceversa.

Ma... *consumer law* e *tourist consumer law* (possiamo incominciare ad utilizzare questo nuovo nome?) hanno, sì, vaste aree di sovrapposizione, ma non coincidono. Questa "differenza" dovrà essere uno degli oggetti della nostra ricerca.

8. *Ottavo*. Non c'è turismo senza una fiorente industria turistica. Questo collegamento strutturale tra turismo e industria turistica (trasporti, industria alberghiera, ristorazione, viaggi organizzati) determina una difficile connessione ("matrimonio di convenienza", potremmo dire) tra la protezione del turista e l'interesse (economico) dei vari mondi che gravitano nella (poco chiara, evanescente e in continua evoluzione) definizione di industria turistica.

Ciò significa che uno dei nostri compiti futuri nella nostra "*Quest*" includerà inevitabilmente la ricerca di una più chiara definizione di Industria del turismo e Industria turistica.

9. *Nono*. Il fatto che il turismo e l'industria del turismo siano indissolubilmente connessi (ne abbiamo avuto la prova durante e dopo la pandemia), determina come conseguenza necessaria che il diritto del turismo debba essere costruito ed interpretato secondo il principio della Sostenibilità (ambientale, economica e sociale). Si tratta di una novità, perché il turismo era tradizionalmente considerato un'industria verde (e questo non è più vero oggi).

Ma anche qui, a mio parere, sostenibilità e turismo sostenibile non si sovrappongono. Ci riferiamo al turismo sostenibile per lo sviluppo. Lo sviluppo è la chiave della distinzione.

10. *Decimo*. L'importanza dell'industria del turismo nel turismo (e quindi nel diritto del turismo) determina un legame indissolubile con il diritto pubblico e amministrativo. E questo ci riporta criticamente ai punti 3 e 4.

11. *Undecimo*. Ricollegandoci – da giuristi – ai punti 2 e 3, dobbiamo chiederci quale sia l'elemento causale dei rapporti turistici (quel *quid pluris*, quel “qualcosa” di cui abbiamo parlato al punto 4). Esiste una “*causa turismi*”? E se sì, come configurarla e definirla?

12. *Duodecimo*. In concreto, e come esempio: possiamo fare riferimento a un diritto dei contratti turistici? (Il diritto dei contratti è il cuore delle relazioni umane, dei rapporti giuridici e, quindi, del diritto civile).

In Europa, grazie alla direttiva sui viaggi tutto compreso, possiamo dare una risposta positiva.

Sì, credo che esista un diritto europeo dei contratti turistici.

Ma la risposta positiva apre il tema della causa (“*consideration*” per i nostri amici di *common law*). A mio parere, possiamo riferirci a una *causa turismi*. *Causa turismi* (un neologismo che ho inventato tempo fa) distingue il contratto turistico dal contratto di viaggio, pur nell'ambito di una unità costruita dalla direttiva stessa (la nuova direttiva si riferisce anche ai *business traveller*, con eccezione dei contratti generali di *business travel*) E questo ci riporta ai punti 2 e 10, e introduce il punto 13.

13. *Tredicesimo*. Infine, è mia opinione che, nella sua recente evoluzione, il diritto del turismo abbia mostrato una insospettabile forza espansiva. I principi elaborati in relazione ai rapporti giuridici turistici modificano istituti tradizionali e sono in espansione in altri settori del diritto e nella regolamentazione giuridica (si pensi ai *business traveller*, cui si applica la disciplina dei contratti turistici, al danno da vacanza rovinata, alla nuova definizione di imprenditore agricolo e al nuovo istituto dell'agriturismo, alla nozione di impresa turistica, alla nuova definizione di contratto d'albergo, ove predominanti sono i servizi, al deposito in albergo, alla prenotazione alberghiera, al condhotel, alle locazioni con finalità turistiche, al time sharing turistico, ai contratti del diporto nautico). E questo (la forza espansiva del diritto del turismo) è un altro segno (o indicazione, se preferite) che la nostra ricerca merita di essere intrapresa.

14. *Conclusioni, sfide ed aspettative.* Questo esercizio (piacevole) – un divertimento, potremmo definirlo – porta alla (mia) memoria altri precedenti illustri. Vi fu un tempo, nella storia del diritto, in cui altri rami del diritto si interrogarono sulla loro identità, sulla loro autonomia e sui loro principi generali.

All'inizio del tempo, la conoscenza dello *ius (ars boni et aequi)* fu conferita tenendo conto di una sola grande partizione: il diritto civile e il diritto canonico. Si era dottori *in utroque iure*.

Nel corso dei secoli, vari rami del diritto hanno cercato e trovato la loro individualità. Dal diritto commerciale al diritto comparato. Se si fa una ricerca nelle polverose riviste giuridiche del passato si possono trovare numerosi articoli che contenevano colte disquisizioni sull'autonomia del diritto commerciale o sui metodi e gli obiettivi del diritto comparato. Oggi non ne troviamo.

Ciò significa che oggi siamo nel mezzo di un guado. È stata superata la controversa nozione di legislazione del turismo come disorganico insieme di leggi speciali. La “esistenza” di un diritto del turismo è oggi universalmente accettata.

Ora stiamo studiando, rivedendo e mettendo in discussione i suoi confini e le sue funzioni.

Quando questo sarà fatto e la nostra ricerca sarà conclusa, procederemo, su un terreno sicuro, verso nuovi obiettivi.